

**STATUTO**  
della  
**Deputazione di storia patria per la Toscana**

**Art. 1** La "DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA" ha lo scopo di promuovere gli studi regionali e, in relazione con essi, quelli sulla storia generale d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea. La Deputazione si propone altresì di coordinare con Enti, Istituti, Società e Accademie toscane e nazionali, lavori di comune interesse.

**Art. 2** La Deputazione ha sede a Firenze e la sua competenza si estende a tutta la Toscana.

**Art. 3** La Deputazione non ha fini di lucro. Provvede al proprio assunto con assegnazioni ministeriali e finanziamenti su progetti specifici, contributi regionali e finanziamenti provenienti da altre istituzioni pubbliche e private.

**Art. 4** La Deputazione si compone di centoventi Deputati e di un gruppo di soci stranieri.

**Art. 5** I Deputati sono scelti tra i cittadini che possono collaborare alle attività della Deputazione e che siano noti nel campo degli studi storici con preminente riferimento alla storia toscana.

**Art. 6** I Deputati e i soci stranieri sono designati dall'Assemblea con votazione segreta e con le maggioranze stabilite all'articolo 9. Spetta al Consiglio direttivo avviare periodicamente la procedura per le nuove designazioni. La proposta per la designazione di un Deputato o di un socio straniero deve essere presentata per iscritto e motivata alla Presidenza della Deputazione da almeno cinque Deputati un mese prima dell'Assemblea e comunicata ai Deputati con l'ordine del giorno. I nuovi Deputati sono quindi nominati con decreto del Ministero di riferimento.

**Art. 7** Sono organi della Deputazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Sindaci.

**Art. 8** L'Assemblea dei Deputati si riunisce in adunanza non pubblica almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto, del bilancio preventivo, della relazione del Presidente e per l'eventuale designazione dei nuovi Deputati e soci stranieri.

**Art. 9** Le deliberazioni dell'Assemblea, convocata per via telematica, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Deputati. In seconda convocazione, che non potrà avere luogo nella medesima giornata fissata per la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e saranno prese a maggioranza semplice.

**Art. 10** L'Assemblea può essere riunita ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei Deputati. In questo caso la riunione deve essere indetta entro un mese.

**Art. 11** Alle riunioni dell'Assemblea gli aventi diritto potranno farsi rappresentare da un altro Deputato munito di delega scritta, anche in modalità digitale, che dovrà essere presentata alla Segreteria prima dell'inizio dell'Assemblea. Ciascun Deputato potrà accettare non più di tre deleghe. Nessuna delega potrà essere data ai componenti del Consiglio direttivo in carica.

**Art. 12** Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente e da tre Consiglieri.

**Art. 13** Fanno parte del Consiglio direttivo i Deputati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni; a parità di voto prevale il Deputato con maggiore anzianità di nomina.

**Art. 14** Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni. Se nel corso del quinquennio si verifici la vacanza di uno dei componenti, il nuovo eletto dura in carica sino all'inizio del quinquennio successivo.

**Art. 15** Entro quindici giorni dalla elezione del Consiglio direttivo i componenti di questo eleggono al loro interno il Presidente e le altre cariche.

**Art. 16** Il Consiglio direttivo, salvo il disposto dell'articolo 9, stabilisce e indice le adunanze della Deputazione, stabilisce le direttive e il programma di lavoro della Deputazione, provvede alle pubblicazioni, rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea, presenta anno per anno il rendiconto e il bilancio preventivo, che devono essere portati all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 17** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio e dell'Assemblea, stabilisce, d'accordo col Consiglio, l'ordine del giorno delle adunanze stesse, regola le discussioni delle medesime, con l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio, e di quelle dell'Assemblea, sottoscrive i diplomi e gli atti della Deputazione.

**Art. 18** In caso di assenza o di indisponibilità del Presidente, gli atti di sua competenza sono svolti dal Vicepresidente.

**Art. 19** Il Consiglio direttivo nomina tra i Deputati un Amministratore e un Segretario, a meno che tali funzioni non siano state attribuite al proprio interno.

**Art. 20** L'Amministratore esegue i pagamenti, prepara i bilanci e i rendiconti annuali, controlla il movimento finanziario, tenendo conto del patrimonio della Deputazione, costituito da mobilia, biblioteca-archivio e depositi monetari. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, copia della relazione annuale del Presidente, dei bilanci (consuntivo, preventivo e patrimoniale) e della relazione dei Sindaci revisori deve essere inviata al Ministero competente e alla Presidenza della Giunta centrale per gli studi storici.

**Art. 21** Il Segretario compila i processi verbali delle adunanze, tiene in regola l'elenco dei Deputati e dei soci stranieri, attende al disbrigo delle varie pratiche della Deputazione.

**Art. 22** Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Deputati, eletti con le stesse modalità usate per l'elezione del Consiglio direttivo e dura in carica lo stesso spazio di tempo.

**Art. 23** È compito del Collegio dei Sindaci: esaminare i bilanci preventivi e riferirne dell'Assemblea, esaminare i rendiconti e la relativa contabilità e riferirne egualmente all'Assemblea.

**Art. 24** La Deputazione cura la pubblicazione della rivista trimestrale "Archivio Storico Italiano". Il Direttore, il Comitato di redazione e il Comitato scientifico della rivista sono nominati dal Consiglio direttivo.

**Art. 25** La documentazione sull'articolazione interna, l'attività corrente e i rendiconti economici della Deputazione è resa visibile nel suo sito web, onde assicurare la piena

trasparenza degli atti.

**Art. 26** Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno venti Deputati, dall'Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

**Art. 27** Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme in vigore.

F.to: Giuliano Pinto;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.